



Regolamento dell'Associazione A.I.C.G.

Associazione Italiana di Coordinazione Genitoriale Mediazione Familiare e Pratica Collaborativa.

1. Scopo	1
2. Formazione dei Soci	1
2.1 Mediatore familiare	1
2.1.1 Formazione iniziale del Mediatore Familiare	2
2.1.2 Formazione continua del Mediatore Familiare	3
2.1.3 Formatori in Mediazione familiare	3
2.1.3.1 Requisiti di onorabilità dei formatori:	3
2.1.3.2. Aggiornamento per i formatori	4
2.2 Coordinatore genitoriale	4
2.2.1 Formatori in Coordinazione Genitoriale	4
2.2.2 Aggiornamento dei Coordinatori Genitoriali	5
3. Domanda di ammissione a socio	5
4. Comitato Scientifico	5
5. Commissione Disciplinare	6
6. Sistema di attestazione	7
7. Sportello del Consumatore e Tutela dei Consumatori	7
ALLEGATO A	8

1. Scopo

Lo scopo del presente Regolamento è disciplinare in forma articolata le procedure associative nel rispetto dello Statuto di A.I.C.G e in conformità alle normative vigenti sulla Mediazione Familiare, sulla Coordinazione genitoriale e sulla pratica collaborativa.

Il presente Regolamento è adottato e viene modificato con l'approvazione del Consiglio Direttivo.

2. Formazione dei Soci

Le attività di formazione e di aggiornamento devono perseguire gli obiettivi statutarî e il rispetto delle norme di legge.

La formazione in materia di risoluzione alternativa delle controversie, è finalizzata a:

- migliorare e perfezionare la competenza;
- promuovere l'aggiornamento in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica;
- accrescere le conoscenze e le competenze del socio A.I.C.G. quale presupposto per un esercizio professionale di qualità.

2.1 Mediatore familiare

Per poter diventare socio di A.I.C.G. il socio mediatore familiare deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal DM 151/2023, della formazione iniziale e, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:



- a) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge, n. 4 del 2013;
- b) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n.4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
- c) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

L'attività di mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 151/2023, sono già in possesso dell'attestato di mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente.

2.1.1 Formazione iniziale del Mediatore Familiare

I modelli operativi e le metodologie di lavoro delle varie scuole di formazione per mediatori familiari possono essere diversi, tuttavia la formazione gli aspiranti soci di A.I.C.G. deve rispettare quanto stabilito dal DM 151/2023, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Nella domanda di ammissione a socio, si chiede pertanto agli aspiranti soci di comunicare il proprio modello operativo e la metodologia di lavoro.

Il corso di formazione iniziale, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 151/2023, dovrà essere riconosciuto da associazioni professionali ai sensi della legge n. 4 del 2013, oppure erogato dai soggetti da queste riconosciuti per l'erogazione dei corsi di formazione iniziale e di aggiornamento annuale, nonché dagli enti titolati alla certificazione delle competenze, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il corso deve avere ad oggetto le seguenti materie

- a) la teoria del conflitto e il conflitto familiare; b) i rapporti patrimoniali e personali della coppia e la filiazione; c) i diversi modelli di coppia e di famiglia; d) i cicli di vita della coppia e della famiglia; e) la crisi della coppia e le conseguenze sul rapporto con i figli e l'intervento del mediatore; f) l'approccio socio-psicologico alle relazioni familiari; g) la tutela dei minori; h) le esigenze, i bisogni e le fasi di sviluppo dei figli; i) l'intervento dello psicologo nella mediazione e la tecnica dell'ascolto del minore; l) i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie e i tipi di mediazione; m) la figura del mediatore familiare; n) le fasi del percorso di mediazione familiare; o) i metodi e le tecniche di mediazione dei conflitti, con particolare riguardo alla crisi coniugale e ai rapporti tra genitori e i figli; p) la rielaborazione del conflitto e l'accordo finale di mediazione; q) gli studi e le esperienze di mediazione familiare in Italia e all'estero; r) la violenza domestica e di genere.

Il corso deve avere i seguenti ulteriori requisiti:

- a) non meno di duecentoquaranta ore di lezioni teorico-pratiche, di cui almeno il 70 per cento dedicato alle materie della mediazione familiare. Il 75 per cento del monte ore indicato nel primo periodo è svolto in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona;
- b) non meno di ottanta ore di pratica guidata con un formatore con pluriennale esperienza di mediatore familiare, di cui almeno quaranta in affiancamento in procedimenti di mediazione familiare;



Il corso deve prevedere il superamento di un esame finale e il rilascio di un attestato di idoneità.

2.1.2 Formazione continua del Mediatore Familiare

In relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale è previsto per il mediatore familiare l'aggiornamento professionale continuo, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 151/2023, che consiste in corsi di almeno dieci ore nelle stesse materie previste per la formazione iniziale, e comprende attività laboratoriali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici.

Gli obblighi di aggiornamento professionale hanno cadenza annuale.

2.1.3 Formatori in Mediazione familiare

I formatori in mediazione familiare devono possedere, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dal codice deontologico, i seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942, o altro titolo equivalente o equipollente per legge,
- b) hanno svolto docenza in materie giuridiche, umanistiche, sociali o psicologiche presso università, istituti secondari e scuole pubbliche o private legalmente riconosciute oppure, in alternativa alla suddetta docenza, hanno almeno due pubblicazioni in materia di mediazione familiare, dotate di codice identificativo internazionale ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 giugno 2012, n. 76;
- b) fuori dai casi di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere formatori gli iscritti da almeno cinque anni a una delle associazioni professionali di mediatori familiari inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, o documentano lo svolgimento di attività di docenza in materia di mediazione familiare in corsi della durata di almeno quaranta ore ciascuno, per almeno cinque anni consecutivi anteriori alla data di entrata in vigore del DM 151/2023.

I formatori devono assolvere gli obblighi di aggiornamento professionale permanente nelle modalità indicate dal DM 151/2023, art. 5 comma 10.

A.I.C.G. consente l'attività di formatore a coloro che alla data di entrata in vigore del DM 151/2023 hanno conseguito la qualifica di mediatore familiare con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale e documentano lo svolgimento dell'attività di formazione in una o più materie di cui all'art. 5 comma 5 DM 151/2023 per non meno di trenta ore nel biennio precedente.

2.1.3.2. Aggiornamento per i formatori

I formatori devono assolvere gli obblighi di aggiornamento professionale permanente nelle modalità indicate dal DM 151/2023, art. 5 comma 10.



2.2 Coordinatore genitoriale

Per essere ammesso quale socio iscritto nella categoria dei coordinatori genitoriali l'aspirante socio, oltre al requisito di onorabilità, deve possedere: a) una laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge; b) deve aver frequentato un corso di formazione specifica riconosciuto da AICG in materia di coordinazione genitoriale che risponda ai requisiti previsti dalle "Linee guida per la coordinazione genitoriale" di OPL tratte dalle Linee Guida di AFCC (Association of Family and Conciliation Courts) che si riportano integralmente quale allegato A al presente regolamento.

2.2.1 Formazione continua dei Coordinatori Genitoriali

Il Coordinatore genitoriale dovrà partecipare regolarmente alle attività formative che promuovano la sua crescita professionale, erogate anche in forma di intervizione o supervisione.

2.2. Formatori in Coordinazione Genitoriale

I formatori in coordinazione genitoriale devono possedere, oltre ai requisiti di onorabilità previsti dal codice deontologico e di condotta:

- a) una laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge;
- b) frequentato un corso di formazione specifica riconosciuto da AICG in materia di coordinazione genitoriale che risponda ai requisiti previsti dalle "Linee guida per la coordinazione genitoriale" di OPL (Ordine Psicologi della Lombardia) tratte da AFCC (Association of Family and Conciliation Courts) che si riportano integralmente quale allegato A al presente regolamento;
- c) comprovata formazione ed esperienza almeno quinquennale nella pratica della coordinazione genitoriale e abbiamo esperienza di docenza nelle materie formative di cui all'appendice formativa;
- d) comprovata formazione ed esperienza nella formazione in coordinazione genitoriale.

3. Domanda di ammissione a socio - certificazione di qualità

Il candidato socio dovrà presentare domanda di ammissione indirizzandola al Consiglio Direttivo, corredata dal curriculum vitae, con la dettagliata descrizione del percorso di studi e di eventuale specializzazione in mediazione familiare, quest'ultima specializzazione è necessaria per la certificazione di qualità del coordinatore genitoriale, autocertificazione in cui il candidato socio dichiara di svolgere l'attività professionale e dichiarazione di possedere una polizza assicurativa R.C. professionale; consenso, firmato, per il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR – Regolamento UE 679/2016; eventuali certificazioni di qualità di cui è in possesso come Mediatore Familiare ex. DM 151/2023 rilasciate da Associazioni di mediazione familiare iscritte al MIMIT.

Il candidato socio dovrà poi indicare la categoria nella quale chiede di essere ammesso:

- Socio ordinario professionista coordinatore genitoriale; per questa categoria può essere conferita la certificazione ove il socio risulti in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento in materia di coordinazione genitoriale.

- Socio ordinario professionista operante in coordinazione in ruoli diversi dal coordinatore. Per questa categoria non è prevista la certificazione di qualità, né l'iscrizione agli elenchi ministeriali.
- Socio ordinario professionista mediatore familiare; per questa categoria viene conferita la certificazione ove il socio risulti in possesso di tutti requisiti previsti dal presente Regolamento nella materia della mediazione familiare, previsti dal DM 151/2023.
- Socio ordinario professionista di pratica collaborativa. Per questa categoria non è prevista la certificazione di qualità, né l'iscrizione agli elenchi ministeriali.

Il Consiglio Direttivo, acquisita la documentazione richiesta, valutata la presenza dei requisiti formativi iniziali rispondenti a quanto indicato dal DM 151/2023 per i mediatori familiari e, con riferimento ai coordinatori genitoriali, rispondenti ai contenuti formativi previsti dalle “Linee guida per la coordinazione genitoriale” riportate in appendice, procede all'accettazione della domanda di ammissione e alla iscrizione del socio a una o più categorie indicate dallo Statuto, in base ai requisiti posseduti.

4. Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'Organo dell'Associazione dedicato alla formazione di base e permanente degli associati in forma diretta ed indiretta, organizzando corsi oppure proponendo e patrocinando corsi accreditati o riconosciuti.

È competente a vigilare sui requisiti per la qualificazione professionale dei soci, a mezzo di corsi di formazione iniziale e corsi di aggiornamento periodico, conformemente alla legislazione in materia, segnalando, ove presente o assente, il soddisfacimento, al termine di ogni anno, del requisito della certificazione di qualità come segue:

- a) per il mediatore familiare possedere i requisiti di cui al DM 151/2023
- b) per il coordinatore genitoriale possedere i requisiti di cui al comma precedente, ovvero i requisiti previsti dalle Linee Guida dell'Appendice A e la formazione in coordinazione genitoriale a seguito di superamento di corso in coordinazione genitoriale riconosciuto dall'Associazione.

Il Comitato scientifico si riserva di valutare la certificazione della formazione e dell'esame finale rilasciato dai centri/organismi formativi che offrono corsi di formazione professionale per Mediatori Familiari accettati e riconosciuti da A.I.C.G., potrà incaricare un osservatore, in presenza o da remoto, al fine di osservare, verificare e quindi garantire il corretto svolgimento sia del corso, sia delle prove d'esame finali e raccogliere, attraverso un test apposito, il parere dei corsisti rispettivamente al corso frequentato.

Ogni anno sarà costituita la commissione d'ingresso nazionale nell'A.I.C.G., eletta dal Consiglio Direttivo. Ogni Commissione d'esame sarà composta da tre membri, convocati tra i soci aventi comprovata esperienza di mediatori familiari (almeno 20 casi) e con comprovata esperienza nel campo della formazione professionale dei mediatori familiari.

Tutti i membri della Commissione d'esame dovranno garantire neutralità ed imparzialità.



L'esaminato/gli esaminati hanno facoltà di recusare uno o più membri della Commissione d'esame entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza (ad esempio nessun membro della Commissione d'esame conosce il modello operativo dell'esaminato/degli esaminati), e il Consiglio Direttivo provvederà a nominare una nuova Commissione d'esame che non potrà essere più ricusata.

La Commissione d'esame dovrà istituire prove d'ingresso all'A.I.C.G. atte a permettere la valutazione della competenza e delle abilità di mediazione familiare in conformità alle disposizioni del DM 151/2023 e secondo la Norma UNI 11644:2016.

La Commissione d'esame provvederà a far pervenire alla segreteria nazionale la verbalizzazione della sessione d'esame svoltasi e l'eventuale documentazione in formato dematerializzato per la conservazione nell'archivio dell'associazione.

5. Commissione Disciplinare

Ha il compito di verificare il rispetto, da parte dei soci, delle norme statutarie, del codice deontologico di condotta, dei regolamenti interni.

La Commissione può verificare competenza, abilità, livello di qualificazione professionale e correttezza professionale del socio.

La Commissione è istituita dal Consiglio Direttivo, individuando tre membri tra i soci che rispondano a competenze specifiche (giuridiche, psicologiche, ecc.) in relazione al caso in esame, che non siano all'interno del Consiglio Direttivo, né nella regione ove ha sede operativa il socio stesso, affinché sia garantita la sua neutralità, imparzialità e autonomia.

Per situazioni particolari, possono essere coinvolti professionisti esterni di comprovata competenza ed esperienza.

La Commissione è convocata dal Consiglio Direttivo tramite e-mail, almeno 3 giorni prima della data fissata per la prima riunione di costituzione; la convocazione deve contenere i motivi della convocazione.

Nella prima riunione viene eletto un referente, il quale ha il compito di coordinare e sovrintendere tutte le attività propedeutiche al funzionamento della Commissione, di aprire un fascicolo a carico del socio e di redigere la relazione finale relativa al caso in esame

Dopo la costituzione, la Commissione Disciplinare dovrà comunicare al socio la costituzione e i nominativi dei tre membri che compongono la Commissione, e i motivi per i quali è stata costituita, chiedendo al socio di fornire la documentazione necessaria per accertare e verificare la violazione dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta, e la carenza dei requisiti professionali in relazione al caso in esame.

Valutata la documentazione presentata dal Socio segnalato, la Commissione può convocare l'interessato (anche con modalità telematiche) per un confronto.

Dopo la valutazione, la Commissione Disciplinare invia copia della relazione al Consiglio Direttivo e al socio interessato; nella relazione, succintamente motivata, dovranno essere indicate le eventuali violazioni commesse dal socio e l'irrogazione delle sanzioni previste dal codice deontologico ovvero i motivi per i quali si chiede archiviazione senza l'assunzione di provvedimenti.

Il Consiglio Direttivo, letta la relazione, provvederà a deliberare quanto richiesto dalla Commissione Disciplinare



Il socio ha facoltà di fare istanza motivata di ricusazione di uno o più membri della Commissione Disciplinare entro 15 giorni dalla comunicazione dei nominativi, se vengono ravvisati rischi di parzialità o di non neutralità di giudizio o per altro motivo di importante rilevanza e il Consiglio Direttivo provvederà a valutare ed eventualmente accogliere la mozione, nominando una nuova Commissione Disciplinare che non potrà essere più ricusata.

6. Sistema di attestazione

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, AICG rilascia ai propri iscritti alle categorie dei Mediatori familiari e Coordinatori genitoriali, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello del Consumatore
- e) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI 11644.

L'attestazione ha validità pari al periodo per il quale il socio risulta iscritto all'associazione A.I.C.G. ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. Il socio mediatore familiare e coordinatore genitoriale iscritto all'associazione, e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza della propria iscrizione all'associazione.

7. Sportello del Consumatore e Tutela dei Consumatori

Consente agli utenti di ottenere informazioni relative all'attività professionale e varie attestazioni inerenti gli standard qualitativi richiesti; rappresenta altresì un riferimento rispetto a tematiche di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art 27-ter del Codice del Consumo (d.lgs 206/2005).

L'A.I.C.G. promuove forme di garanzia a tutela dei suoi iscritti, anche attraverso uno sportello di riferimento attivo nelle proprie sedi regionali di:

Sede Nord: Lombardia: Referente avv. Maria Giovanna Salaris Viale Lombardia, 127 Brugherio (MB) – 20861 – nord@aicgitalia.it o info@aicgitalia.it

Sede Centro: Emilia Romagna: Referente avv. Francesca Salami, Via Paolo Borsellino, 2 Reggio Emilia – 42100 – centro@aicgitalia.it o info@aicgitalia.it

Sede Sud: Sicilia: Referente dott. Antonello Arculeo, Via Lavaggi, 7 Catania – 95123 – sud@aicgitalia.it o info@aicgitalia.it

Lo sportello è attivo da lunedì a venerdì su appuntamento via email.

L'Associazione dispone di un proprio sito internet www.aicgitalia.it



ALLEGATO A

Linee Guida per la formazione del coordinatore genitoriale (elaborate da Ordine degli Psicologi della Lombardia dalle Linee Guida di A.F.C.C.).

DEFINIZIONE e OBIETTIVI della Coordinazione genitoriale

La Coordinazione Genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) centrato sul bambino attraverso il quale un professionista della salute mentale o di ambito giuridico, con formazione ed esperienza nella mediazione familiare, aiuta i genitori altamente conflittuali ad attuare il loro piano genitoriale, facilitando la risoluzione delle controversie in maniera tempestiva, educandoli in merito ai bisogni dei loro figli e, previo consenso delle parti e /o del giudice, prendendo decisioni all'interno dell'ambito dell'ordine del tribunale o del contratto di incarico ricevuto.

L'obiettivo globale della coordinazione genitoriale è assistere i genitori con alto livello di conflitto ad attuare il loro piano genitoriale, monitorare l'osservanza dello stesso, risolvere tempestivamente le controversie riguardanti i loro figli e l'attuazione del piano genitoriale nonché proteggere, salvaguardare e preservare una relazione genitore-bambino sicura, sana e significativa. La coordinazione genitoriale è un processo di risoluzione alternativa delle controversie incentrata sulla tutela della salute, che integra la valutazione, l'educazione, la gestione del caso, la gestione del conflitto e, talvolta, integra funzioni decisionali.

APPENDICE A:

RACCOMANDAZIONI PER UNA COMPLETA FORMAZIONE*

Il coordinatore genitoriale (CG) dovrebbe avere una formazione specifica rispetto alle aree tematiche definite orientativamente nei seguenti moduli. Si prevede che il professionista abbia maturato conoscenze, competenze ed esperienze nelle aree elencate, in particolare quelle indicate nel secondo modulo, nonché conseguito una formazione specifica in mediazione familiare. I programmi di formazione possono adattarsi ai diversi livelli di preparazione ed esperienze e prevedere l'esonero del professionista qualora ne sia già comprovata la competenza su uno o più moduli. È auspicabile che il CG che si appresta a iniziare la pratica possa accedere a programmi di supervisione volti a fornire consulenza e supporto, per consolidare e sviluppare le competenze oggetto delle aree tematiche raccomandate.

Modulo 1: Il processo di coordinazione genitoriale

A. Le funzioni del CG

B. I confini del processo di coordinazione genitoriale: differenze tra coordinazione genitoriale, supporto psicoeducativo genitoriale, psicoterapia, consulenza tecnica d'ufficio (CTU), altri processi di risoluzione delle controversie.

C. Linee guida per il CG:

1. Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
2. Le linee guida professionali per lo psicologo coordinatore genitoriale;
3. Le linee guida internazionali sulla coordinazione genitoriale;
4. Eventuali altre linee guida per la pratica della coordinazione genitoriale;
5. Eventuali normative riferite direttamente o indirettamente alla coordinazione genitoriale.

D. La valutazione del caso e del singolo individuo per l'accesso al processo di coordinazione genitoriale:

1. Le modalità di intervento nei casi di abuso di sostanze durante il processo di coordinazione genitoriale;
2. Lo screening per la violenza intrafamiliare e/o violenza assistita e le modalità di intervento nei casi di violenza intrafamiliare e/o violenza assistita nel corso del processo di coordinazione genitoriale;
3. La violenza intrafamiliare e/o violenza assistita e il processo di coordinazione genitoriale;
4. Le segnalazioni e i rapporti del CG con l'autorità giudiziaria;
5. Il rapporto con i consulenti legali;

E. *

F. Il rinvio o l'annullamento della seduta di coordinazione genitoriale, la sospensione del processo di coordinazione genitoriale; l'invio ad altri servizi professionali/istituzionali:

1. Quando inviare le parti ai Servizi per la tutela dei minori o ad altri Servizi socioassistenziali.

G. Il trattamento dei dati professionali e dei dati personali.

H. Le potenziali fonti di conflitto di interessi del CG.

I. I bisogni specifici delle parti prive di rappresentanza legale.

L. La Convenzione Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Modulo 2: Le dinamiche familiari nella separazione e nel divorzio

A. Le dinamiche familiari e i problemi psicologici nella transizione alla separazione della famiglia:

1. Le conseguenze dell'evento separativo sugli individui e sulle dinamiche familiari e le ripercussioni nel quadro del processo di coordinazione genitoriale;
2. La teoria e la ricerca scientifica in psicologia nell'intervento con famiglie a elevata conflittualità;
3. L'influenza delle emozioni sul conflitto separativo e sulla capacità delle parti di partecipare in modo efficace al processo di coordinazione genitoriale;

4. Le impasses nella transizione alla separazione e nel processo di coordinazione e le complicazioni/implicazioni derivanti da comportamenti associati a disturbi psichici e/o di personalità;
5. La promozione della consapevolezza dei genitori circa gli effetti della loro attuale o futura partecipazione al processo di coordinazione in relazione al sistema familiare:
 - a. L'influenza dei nonni, di genitori acquisiti o di altre persone significative nei sistemi familiari e il processo di coordinazione genitoriale;
 - b. Situazioni in cui la partecipazione di altri soggetti (nonni, figli, nuovi partner, ecc.) può essere necessaria nel processo di coordinazione genitoriale.

B. I bisogni e diritti del bambino nel contesto della separazione familiare:

1. L'adattamento del bambino alla situazione separativa e le relazioni con il singolo genitore, le famiglie ricostituite, i fratelli e altri soggetti significativi nel rapporto familiare;
2. Gli stadi evolutivi dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alla separazione e alla genitorialità gestita;
3. I possibili effetti della coordinazione genitoriale sul benessere e sul comportamento del soggetto in età evolutiva;
4. Quando e come coinvolgere i minori nel processo di coordinazione genitoriale;
5. Gli indicatori di abuso, maltrattamento e trascuratezza sui minori e l'obbligo di segnalazione.

C. Il lavoro con i genitori altamente conflittuali:

1. L'influenza del conflitto e della genitorialità sul benessere del bambino;
2. Le dinamiche di schieramento, allontanamento e alienazione del bambino;
3. Le esigenze del bambino e le capacità di ciascun genitore nelle situazioni anche a elevata conflittualità.

D. La gestione delle problematiche della violenza domestica:

1. Le diverse tipologie di violenza (la violenza intrafamiliare, la violenza generata dal conflitto, la violenza alimentata da potere, controllo e coercizione, la violenza di genere e la violenza generata dalla separazione, la violenza assistita);
2. I problemi specifici e i pericoli inerenti alla violenza e la necessità di stabilire procedure sicure di coordinazione genitoriale per tutti i soggetti coinvolti.
3. L'importanza di monitorare il rispetto del piano genitoriale e la segnalazione all'Autorità Giudiziaria di eventuali inottemperanze ai provvedimenti del Tribunale o al piano genitoriale;
4. L'impatto psicologico della violenza sullo sviluppo del bambino e dell'adolescente

E. Le tipologie di relazione genitoriale o di coparenting (cooperativa, parallela e conflittuale).

Modulo 3: Tecniche di coordinazione genitoriale e difficoltà nella pratica

A. La strutturazione del processo di coordinazione genitoriale

1. L'incontro iniziale e la preparazione delle parti per il processo;

2. La programmazione delle tempistiche e degli appuntamenti, la definizione del setting degli incontri, l'individuazione degli argomenti da discutere;
3. Come impostare e gestire la discussione, mantenere il controllo delle sedute e gestire il caso in modo adeguato;
4. La gestione degli incontri individuali e delle comunicazioni telefoniche e via mail;
5. La conservazione delle registrazioni e l'archivio della documentazione del CG.

B. Il consenso informato e i limiti del segreto professionale.

C. Il contratto e la definizione dell'onorario del CG

D. Il ruolo del piano genitoriale nel processo di coordinazione genitoriale: verifica, sviluppo, implementazione, monitoraggio ed eventuale modifica.

E. Le caratteristiche che favoriscono o compromettono l'efficacia della coordinazione, tra cui l'attitudine empatica, la costruzione di un'alleanza di lavoro, la capacità di costruire un rapporto di fiducia e un clima cooperativo, l'ascolto empatico, l'empowering delle parti, la posizione non giudicante, l'uso della comunicazione verbale e non verbale.

F. La consapevolezza dei pregiudizi personali, gli stili personali come prodotto del proprio background culturale, educativo ed esperienziale che possono influenzare il processo di coordinazione genitoriale.

G. Le tematiche socio-economiche, culturali, etniche, di lingua, età, genere, religione, orientamento sessuale o disabilità che possono emergere e/o influenzare gli stili di negoziazione delle parti o la motivazione a impegnarsi nel processo di coordinazione genitoriale.

H. Il raggiungimento di accordi tra le parti; come e quando passare ad altri processi di risoluzione dei conflitti.

I. Procedure, sentenze e processi decisionali.

J. Le tecniche di gestione di situazioni difficili.

K. I confini della coordinazione genitoriale:

1. Le procedure di sicurezza per tutti i partecipanti al processo di coordinazione genitoriale;
2. Come adattare il lavoro in materia di sicurezza ai casi che prevedono provvedimenti restrittivi o ordini di protezione;
3. Come stabilire i confini e le regole nel rapporto con i clienti.

L. Quando e come ricorrere in modo efficace a invii a esperti esterni:

1. Come assistere le parti nella scelta dei servizi esterni
2. La predisposizione di un elenco di risorse e di servizi, compresi quelli per situazioni di violenza domestica



- M.** L'impatto dei comportamenti di clienti ad alto conflitto sul processo di coordinazione genitoriale e sul CG e la prevenzione del burn out professionale.
- N.** Quando e perché il CG deve rifiutare un incarico, ritirarsi o richiedere opportuna assistenza
- O.** La gestione di situazioni complesse (disabilità o bisogni speciali).

Modulo 4: Le procedure di coordinazione genitoriale nei casi giudiziari di uno specifico Tribunale

A. I compiti del CG nei rapporti con il Tribunale;

B. La conoscenza e il rispetto delle qualifiche specifiche richieste dal Tribunale per il CG;

C. Le certificazioni e la supervisione (ove richiesto dai regolamenti e dalle normative);

D. Le normative in materia di diritto di famiglia e il processo di coordinazione genitoriale:

1. Le norme rilevanti per la coordinazione genitoriale;
2. La neutralità e l'imparzialità nel processo di coordinazione;
3. Le normative e gli aspetti giuridici rilevanti per il processo di coordinazione genitoriale: i trasferimenti di residenza, i regimi di affidamento, la cura del minore, le frequentazioni dei figli con ciascun genitore, i processi di separazione/divorzio, l'esercizio della responsabilità genitoriale;
4. Le normative sulla violenza domestica e i provvedimenti di protezione delle vittime.

E. Come e quando il CG deve comunicare con il Tribunale:

1. Le procedure di nomina e di revoca del CG;
2. Il provvedimento con cui viene disposto il processo di coordinazione genitoriale;
3. I vincoli deontologici in materia di segreto professionale e privacy nell'ambito del processo di coordinazione genitoriale e degli incontri individuali.

F. I protocolli del Tribunale competente in materia di coordinazione genitoriale;

G. Come lavorare con altri professionisti sul caso e promuovere la cooperazione tra coloro che si occupano della famiglia;

H. Quando e come richiedere l'intervento di un esperto qualificato e/o della rete di operatori per aiutare le parti nel processo di coordinazione genitoriale;

I. La procedura di reclamo secondo le norme e i regolamenti per la coordinazione (ove disponibili);

L. Le questioni etiche e deontologiche rilevanti nel processo di coordinazione.

*Si precisa che il testo tradotto differisce da quello originale nell'elenco delle lettere e per alcuni necessari adattamenti sintattici e normativi in relazione al contesto italiano. I contenuti restano i medesimi.